

OGGETTO: Art.1 c.629 Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) disposizioni in materia di "Split payment".

Ai sensi della norma indicata in oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2015:

"Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio effettuate nei confronti (...) degli enti pubblici territoriali (...) per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze".

Pertanto, in relazione alle fatture presentate a questo Ente, relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, al momento del pagamento si procederà al saldo dell'imponibile nei confronti del fornitore e al riversamento dell'IVA direttamente all'Erario.

Sono esclusi i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito e le operazioni soggette a reverse charge.

Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura:

"Scissione dei pagamenti – Art.17-ter del Dpr n.633/1972".